

Allegato C) al rep. 29757/13463

"POLIVALENTE 87 E G. PINI ASD APS"

Statuto

Denominazione — Sede- Scopi

Art. 1 — Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'articolo 36 e seguenti del Codice civile è costituita, con sede in Modena, un'associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale che assume la denominazione di: "POLIVALENTE 87 E GINO PINI ASD APS".

Essa aderisce alle strutture Federate ARCI sia Nazionali che locali obbligandosi ad adottare la relativa tessera nazionale. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni ed Organismi sportivi riconosciuti dal CONI.

Il sodalizio si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia.

I colori sociali giallo, blu e verde su fondo bianco

Art. 2 — L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico nel rispetto della democrazia interna la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro, intende valorizzare l'associazionismo e il volontariato come espressione di impegno sociale rivolto ai valori della solidarietà e dell'altruismo ed opera per fini sociali, ricreativi, sportivi dilettantistici e solidaristici che si svolgono anche attraverso la Cooperazione e solidarietà Nazionale e Internazionale e loro forme associative per soddisfare interessi di utilità generale, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'apporto gratuito dei soci.

Art.3 - L'Associazione, nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, realizza le seguenti attività di interesse generale a favore dei soci, relativi famigliari e di terzi:

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, attraverso l'organizzazione di eventi, rassegne, corsi, laboratori esperienziali finalizzati alla valorizzazione del bene relazionale ed all'accrescimento culturale;
2. promozione e sviluppo di una comunità responsabile attraverso la gestione di servizi e attività rivolti a diversi target di popolazione (con particolare riguardo alle famiglie, ai giovani, a target a rischio o in condizioni di fragilità) in grado di stimolare le capacità personali e collettive, di sviluppare processi di integrazione e promuovere opportunità;
3. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche attraverso l'organizzazione di attività didattiche ed il coinvolgimento degli atleti in attività competitive e/o agonistiche indette anche dagli Organismi sportivi affilianti, con particolare, ma

non esclusiva, riferimento alle seguenti discipline:

- Aikido
 - Arti Marziali
 - Atletica leggera
 - Bridge
 - Calcio
 - Ciclismo
 - Cinofilia
 - Danza Sportiva tra cui Danza Moderna e Contemporanea (Modern Jazz, Lyrical Jazz, Graham, Cunningham, Limon e generi derivati), Danza Classica (Tecniche di Balletto, Variazioni Libere, Pas de Deux, Repertorio Classico), Danze Etniche, Popolari e di Carattere (Tap Dance, Twist, Charleston, Belly Dance e danze tradizionali varie), Danze Freestyle (Synchro Dance, Choreographic Dance, Show Dance, Disco Dance) danze internazionali quali le Danze Freestyle (Salsa, Mambo, Merengue, Bachata, Combinata, Rueda), Danze Argentine (Tango, Vals, Milonga), Hustle, Show Coppie e Formazioni; Danze Jazz (Rock'n Roll, Rock Acrobatico, Boogie Woogie, Swing Dance, Lindy Hop, Mixing Blues, Combinata, Show Coppie e Formazioni); Danze Standard e Danze Latine (Valzer Inglese, Tango, Valzer Viennese, Slow Foxtrot, Quick Step, Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive, Combinata, Show Coppie e Formazioni); Danze nazionali (Liscio Unificato e Sala: Mazurka, Valzer Viennese, Polka, Valzer Lento, Tango, Foxtrot, Combinata, Show Coppie e Formazioni); Danze Folk e liscio Tradizionale (Mazurka, Valzer, Polka e altri balli tradizionali); Urban Dance (Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie, Funk, Hype, Contaminazioni e stili derivati)
 - Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute e al fitness tra cui ginnastica acrobatica, ginnastica per tutti, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, pesistica, distensione su panca, cultura Fisica (Biathlon Atletico, Sviluppo Muscolare, Braccio di Ferro, Palestriadi, Power Games, attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico)
 - Judo
 - Karate
 - Pallacanestro
 - Pallamano
 - Pallavolo
 - Scacchi
 - Scherma
 - Sport a rotelle
 - Tennis
 - Beach Tennis
 - Paddle
 - Wushu Kung Fu
4. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale anche a carattere sportivo;
5. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti

o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Per la realizzazione delle attività di interesse generale, l'associazione intende collaborare con le Pubbliche Amministrazioni, anche nei percorsi di coprogrammazione e coprogettazione, nonché con gli Enti affilianti, ivi inclusi gli Organismi sportivi, le associazioni e società sportive dilettantistiche e le altre organizzazioni operanti in settori analoghe o affini a quelli dell'Associazione.

L'associazione potrà inoltre gestire impianti sportivi ed altre strutture da adibire allo svolgimento delle attività istituzionali del sodalizio e potrà, a tal fine, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art.85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 — L'associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale in quanto rispetto ad esse strumentali e secondarie. Tali attività sono individuate con Delibera del Consiglio Direttivo che opera nel rispetto delle linee guida dell'Assemblea. Nei documenti di bilancio il Consiglio avrà cura di evidenziare la natura strumentale e secondaria di tali attività, qualora esercitata.

Art. 5 - Potranno essere costituiti con delibera del Consiglio Direttivo gruppi autonomi di volontariato e l'Associazione potrà essere promotrice di altre realtà sportive giuridicamente autonome con cui operare in un rapporto di coordinazione e collaborazione.

Soci

Art. 6 — Il numero dei soci è illimitato, il rapporto associativo si connota per l'uguaglianza dei diritti e dei doveri e quindi per l'uniformità dei rapporti ed è esclusa qualsiasi forma di discriminazione sia all'atto dell'ammissione che nella vita associativa. Possono aderire all'associazione tutte le persone, le Associazioni o enti senza scopo di lucro, che condividono le finalità dell'organizzazione, ne accettano lo statuto e sono mosse da spirito di solidarietà, nel rispetto delle prescrizioni di Legge e dei Regolamenti degli Organismi affilianti. Le domande di ammissione presentate da Enti devono essere sottoscritte dal relativo legale rappresentante. Le domande presentate da minorenni devono essere sottoscritte anche da un genitore/tutore.

Per essere ammessi a socio è necessario proporre la domanda al Consiglio Direttivo, il quale deve pronunciarsi, anche disgiuntamente in quanto i suoi singoli componenti sono singolarmente delegati, entro 30 giorni, comunicando l'avvenuta accettazione anche ver-

balmente al diretto interessato. Qualora il Consigliere interpellato ritenga non sussistere i presupposti per l'ammissione, deve sottoporre l'istanza al Consiglio in via collegiale. La Delibera di non accettazione deve essere debitamente motivata e trasmessa, anche a mezzo posta elettronica, all'interessato affinché possa valutare di impugnarla alla prima Assemblea utile alla quale il Consiglio è tenuto ad invitarlo.

Tutti soci e gli associati, all'atto della loro ammissione, sono invitati a partecipare alla vita dell'ente ed hanno pieno diritto particolarmente per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi elettivi, per l'approvazione dei bilanci nonché hanno diritto di accedere ai libri sociali, presentando domanda al Consiglio Direttivo, essendo garantita la democraticità e la trasparenza dell'associazione. L'associato interessato ad accedere ai libri sociali deve presentare istanza con raccomandata con ricevuta di ritorno, raccomandata anche a mano o posta elettronica certificata indirizzata al Consiglio Direttivo che deve garantire l'accesso ai libri sociali entro venti giorni dalla presentazione della richiesta. La riproduzione con qualsiasi mezzo effettuata è subordinata al rispetto del divieto di trattamento dei dati personali contenuti per finalità estranee all'esercizio di diritti/doveri associativi e/o all'esercizio di qualsiasi tipo di giudizio finalizzato a tutelare la propria posizione di associato come quella della stessa associazione.

I soci maggiorenni hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

I minori partecipano alle Assemblee, in cui hanno diritto di parola, accompagnati dal genitore/tutore che ha firmato la domanda di ammissione e che interviene nell'interesse del minore rappresentato esercitando il diritto di voto e l'elettorato attivo ma non l'elettorato passivo, a meno che non abbia direttamente assunto la qualifica di socio.

Ogni socio può esprimere un solo voto. I consiglieri, i dipendenti o collaboratori che ricevono compensi o rimborsi forfettario dalla Polivalente, non possono avere deleghe.

Art. 7- I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- b) al pagamento della tessera, delle quote annuali e dei contributi democraticamente fissati dal Consiglio direttivo.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato ma i soci possono recedere dall'associazione e possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato nel punto a) nonché per morosità protrattasi per oltre quattro mesi dalla richiesta, anche collegiale, di versa-

mento.

L'esclusione, salvo che nel caso di morosità, è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni della persona interessata, la quale può chiedere che la decisione sia rimessa alla prima Assemblea utile dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 8 - La dotazione patrimoniale della Polivalente costituisce il fondo comune della stessa.

Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote e dei contributi di aderenti e di terzi, da contributi liberali e lasciati anche in denaro, donazioni di modico valore e dai proventi derivanti da attività sociali.

Il patrimonio sociale è destinato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione ed i soci non possono richiedere la quota in caso di recesso od esclusione. La quota infatti non è trasmissibile, se non a causa di morte, né rivalutabile.

Art. 9 - L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto (anno sportivo). Il bilancio sarà predisposto in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro i termini statutari.

Art. 10 - È assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione, diretta o indiretta, di utili, avanzi, proventi in qualsiasi forma denominati, fra i soci.

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA - CONSIGLIO DIRETTIVO- PRESIDENTE.

Art. 11- L'assemblea dei soci, organo sovrano, è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio salvo il più ampio termine di 180 giorni per motivate esigenze.

L'Assemblea deve essere convocata, anche in forma straordinaria, mediante avviso da affiggersi nei locali sociali almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, ovvero con ogni altra forma di informazione ritenuta più idonea. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'assemblea ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione. Inoltre, l'assemblea può essere convocata dai soci e associati ai sensi dell'art. 20 del C.C.

Ogni socio può portare il numero massimo di deleghe consentito dalla legge.

Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

Art. 12 — L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale;
- 2) procede, attraverso consultazione elettorale, secondo il principio di libera eleggibilità, alla nomina dei consiglieri ed

eventualmente dell'Organo di controllo, alla revoca del relativo mandato e all'eventuale esercizio di azione di responsabilità;

- 3) approva il programma generale delle attività;
- 4) delibera in materia di impugnazione di Delibere del Consiglio Direttivo aventi ad oggetto la mancata ammissione a socio o l'esclusione del socio;
- 5) approva gli eventuali Regolamenti, ivi incluso il Regolamento assembleare che può prevedere la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
- 6) delibera sugli oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dai Consiglieri.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati con delega scritta e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 13 - L'assemblea straordinaria è richiesta per:

- la modifica dello statuto;
- la realizzazione di operazioni straordinarie di scissione, fusione o trasformazione;
- lo scioglimento dell'associazione.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie e alla realizzazione di operazioni straordinarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati. Nella seconda eventuale convocazione, le delibere sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, 3° convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

Per lo scioglimento occorre la maggioranza di cui all'art. 18 del presente statuto.

Art. 14 – L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età, oppure da un socio nominato dall'assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario.

Art. 15 - Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di ventuno membri scelti tra gli associati. I Consiglieri restano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono rieleggibili. L'assemblea ne fissa il numero nel corso dell'adunanza dell'anno precedente a quello elettivo.

È fatto divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI così come e in capo agli stessi l'obbligo di rispettare qualsivoglia ipotesi di incompatibilità prevista dall'ordinamento e dagli Statuti e Regolamenti degli organismi affiliati.

Il Consiglio sceglie tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente il Vicepresidente oltre a conferire le deleghe che ritiene opportune. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'ente. Esso ha l'obbligo di redigere per tempo il bilancio annuale ed eventualmente il bilancio sociale.

La carica elettiva è gratuita, essendo ammesso solo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'associazione, preventivamente accordate e debitamente documentate.

Art. 16 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale. In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vicepresidente o ad un consigliere a tale scopo delegato. Il consiglio può nominare un esecutivo fissandone le competenze.

Art.17 – L'Assemblea può nominare un organo di controllo con compiti anche di giustizia interna e di vigilanza del rispetto della democraticità della struttura.

L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

L'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale. L'organo resta in carica in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

L'organo di controllo:

- 1) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;

- 2) verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
- 3) verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;
- 4) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
- 5) verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
- 6) previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
- 7) verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;
- 8) individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;
- 9) vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica delle modalità commerciali o non commerciali con cui vengono svolte le attività di interesse generale;
- 10) collabora alla definizione degli strumenti utili alla descrizione e/o misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa;
- 11) assolve eventualmente alle funzioni di revisore dei conti nei casi in cui per Legge sia necessario beneficiare di tale controllo e a condizione che siano soddisfatti i requisiti professionali richiesti.

SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 18 - Lo scioglimento dell'associazione può avvenire solo con assemblea straordinaria e deliberato con il voto favorevole di almeno tre quinti dei soci e associati, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea ad uno o più Enti del Terzo Settore per fini sportivi, acquisito il parere dell'Amministrazione preposta ai controlli.

Art. 19 - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice civile, le disposizioni in materia di Enti del Terzo settore e di associazionismo sportivo dilettantistico.

FIRMATO: PEDRAZZI ILIANA - ELENA STADERINI NOTAIO SIGILLO